

ISTITUZIONE DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.2, COMMI 5-BIS E 5-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007 N.179 (CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRALE)

Mediante la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (la "Delibera"), la Consob ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (l'ACF) e adottato il Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l'ACF e individuati i criteri per la composizione del relativo organo decidente. Con Comunicato Stampa del 23 novembre 2016 Consob informa che ha nominato i componenti dell'Arbitro per le Controversie finanziarie. Il nuovo organismo sarà operativo dal 9 gennaio 2017.

Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Di seguito si riportano talune informazioni rilevanti sulle funzioni dell'ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

- l'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte dell'Intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, **ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00.**
- il diritto di ricorrere all'Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie, ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l'Intermediario.
- La Banca garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall'ACF. Inoltre in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al Cliente medesimo adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'ACF, si fa rinvio al sottostante riferimento internet:

http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194